

**Comune di Trevignano**  
Regione del Veneto

**Realizzazione impianto sportivo permanente per attività motoristica di motocross, nuovo impianto di "5° livello"**

**Verifica di assoggettabilità a V.I.A.**

Art. 19 D.lgs. 152/2006 e s.m.i.

Allegato V alla Parte Seconda D.lgs. 152/2006 e s.m.i.

**Studio preliminare ambientale**

**Procedura di screening**

**INTEGRAZIONI**

**DITTA PROPONENTE**

MotoClub Motorari ASD

Via Tre Forni, 14

31040 Trevignano (TV)

P. IVA 04539050262

C.F. 92031660266

**ATEA GROUP S.R.L.**

**SOCIETA' BENEFIT**

Sede Legale:

VIA PERER, 19/A

31044 - MONTEBELLUNA (TV)

CF/P.IVA 05202110267



dott. ing. Carlo Francesco  
Bolzonello  
Via Perer, 19/A  
31044 - Montebelluna (TV)  
Tel. +39-3337463745  
[cfbolzonello@gmail.com](mailto:cfbolzonello@gmail.com)



dott. agr. Luciano Fantinato  
Vicolo Cà Zenobio, 26  
31100 – Treviso (TV)  
Tel. Cell: 333 8271891  
mail:  
[luciano.fantinato@libero.it](mailto:luciano.fantinato@libero.it)



Con riferimento alla nota Prot. n° 2020/0006650 del 08/02/2022 si trasmettono le seguenti osservazioni.

**QUADRO PROGRAMMATICO:** sia integrato, nelle pagg. 20 e 60, il quadro programmatico con l'inserimento delle zone di produzione della DOC delle Venezia Reg. UE 1064/2020.

Con riferimento alla descrizione del Quadro ambientale e, in particolar modo, a quanto riportato nel paragrafo "Localizzazione del progetto" e al punto lettera c9) territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all'art. 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, si ripropone l'elenco delle aree di produzione riportando anche la denominazione DOC delle Venezia:

Prosecco Treviso D.O.C. (D.M. 15/10/2010)
Prosecco D.O.C. (D.M. 15/10/2010)
Venezia D.O.C. (D.M. 22/12/2010)
Doc delle Venezia (Reg. UE 1064/2020)
Delle Venezia I.G.T. (D.M. 21/07/2009)
Marca Trevigiana I.G.T. (D.M. 21/07/2009)
Veneto I.G.T. (D.M. 21/07/2009)
Salamini italiani alla cacciatora D.O.P. (Reg. CE n. 1778 del 07.09.2001)
Formaggio "Casatella Trevigiana" D.O.P. (Reg. CE n. 487 del 02/06/2008)
Formaggio "Asiago" D.O.P. (Reg. CE n. 1107 del 12/06/96)
Formaggio "Grana Padano" D.O.P. (Reg. CE n. 1107 del 12/06/96)
Formaggio "Montasio" D.O.P. (Reg. CE n. 1107 del 12/06/96)
Formaggio "Taleggio" D.O.P. (Reg. CE n. 1107 del 12/06/96)
Cotechino Modena I.G.P. (Reg. CE n. 590 del 18/03/1999)
Mortadella Bologna I.G.P. (Reg. CE n. 1549 del 17/07/1998)
Salame Cremona I.G.P. (Reg. CE n. 1362 del 22/11/2007)
Zampone Cremona I.G.P. (Reg. CE n. 1107 del 01/07/1996)
Radicchio Variegato di Castelfranco I.G.P. (Reg. CE n. 1263 del 01/07/1996)
Radicchio Rosso di Treviso Precoce I.G.P. (Reg. CE n. 1263 del 01/07/1996)
Radicchio Rosso di Treviso Tardivo I.G.P. (Reg. CE n. 1263 del 01/07/1996)

La medesima integrazione viene proposta anche nel paragrafo "Capacità di carico dell'ambiente naturale" al punto c9) territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all'art. 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

Le modifiche apportate non comportano nessuna revisione afferente agli impatti potenziali generati dall'impianto in progetto.

**TERRE E ROCCE DA SCAVO:** *si chiede di integrare la documentazione tecnica prodotta, esplicitando le modalità di gestione delle terre e rocce da scavo, in relazione a quanto previsto dalla vigente normativa in materia (DPR n. 120/2017).*

Date le caratteristiche tecnico-costruttive dell'intervento in oggetto, è previsto un volume di terre e rocce movimentate complessivo di circa 45 mc.

In particolare, considerando una profondità di scavo del terreno di circa 30 cm dal piano campagna attuale per la realizzazione delle strutture di progetto, il volume di scavo relativo all'edificio principale è pari a  $90 \text{ mq} \times 0,30 \text{ m} = 27,00 \text{ mc}$ , mentre quello per il fabbricato spogliatoio e docce è pari a  $29,4 \text{ mq} \times 0,30 \text{ m} = 8,82 \text{ mc}$ .

I restanti circa 10,00 mc derivano dagli scavi per la realizzazione delle altre strutture minori e per i livellamenti di risistemazione della pista.

I volumi di terreno descritti verranno inoltre totalmente riutilizzati all'interno del sito di intervento.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, la gestione del terreno escavato verrà effettuata pertanto seguendo le indicazioni riguardanti i cantieri di "piccole dimensioni", per il caso di riutilizzo del materiale nello stesso sito di produzione, che prevedono l'invio all'Amministrazione Comunale di una dichiarazione relativa alle caratteristiche dei materiali da scavare almeno 15 giorni prima dell'inizio delle attività di scavo.

Il Modello di autocertificazione da utilizzare è quello previsto dalla Circolare n. 127310 del 25/03/2014 della Regione Veneto, specificatamente redatta per il caso di riutilizzo del suolo nello stesso sito in cui è stato escavato.


Dati i volumi e la tipologia di scavi previsti, che hanno profondità limitata (30 cm) oppure consistono nel livellamento dei canali formati nella pista, e lo stato attuale dei luoghi, non si è previsto di effettuare campionamenti del terreno da sottoporre alle analisi chimiche per verificare che le concentrazioni di sostanze presenti rientrino nei limiti previsti dalla normativa vigente.

**CUMULO CON ALTRI PROGETTI:** si chiede di integrare la documentazione tecnica prodotta, dando giustificazione dell'assenza di effetto cumulo con altri progetti, anche sulla base dell'analisi già sviluppata, oltre che del supporto di inquadramenti cartografici.

Con riferimento al cumulo tra l'impatto del progetto in questione e l'impatto di altri progetti esistenti e/o approvati, per quanto a conoscenza degli scriventi, non ci sono altri interventi in progetto che interferiscono con quello in esame.

Per approfondire ulteriormente la tematica, è stata fatta una valutazione anche della destinazione urbanistica dell'area limitrofa all'impianto in valutazione ricadente entro un raggio di 1 km allo scopo di acquisire le dovute informazioni sulle attività in essere.

Nella figura seguente si riporta una rappresentazione grafica dell'uso del suolo nell'area in valutazione:



Dall'esame e dalle informazioni raccolte in loco si possono esplicitare le seguenti osservazioni:

- l'area nell'intorno dell'impianto in valutazione è in prevalenza occupata da utilizzi agricoli e le attività in essere afferiscono alla gestione agronomica dei terreni, utilizzati quasi esclusivamente a seminativo, e alla conduzione di attività zootecniche;
- in territorio di Trevignano sono ubicati nelle vicinanze dell'impianto alcuni nuclei residenziali e, nella parte a nord, si rileva la presenza di una zona D a destinazione agro-industriale;
- in territorio di Istrana, nel margine ovest dell'area di indagine, è presente una zona D1 con attività di industria e artigianato di produzione; nelle vicinanze dell'impianto in progetto invece, sono presenti dei fabbricati che ospitano delle attività produttive fuori zona (attività artigianali e di servizi di logistica).

Si ritiene pertanto, che non sussistano nell'area effetti cumulabili generati da altri progetti in cantiere o da attività in essere, con l'attività in progetto.

**INQUINAMENTO LUMINOSO:** *in relazione alla predisposizione di due torrette metalliche a traliccio per l'eventuale installazione futura di gruppi di illuminazione, si richiede al proponente di specificare che andrà presentato uno specifico progetto illuminotecnico, come previsto dalla L.R. 17/09, art. 7. I criteri per la redazione della documentazione tecnica progettuale sono disponibili sul sito internet di Arpav all'indirizzo [www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/luminosita-delcielo/criteri-e-linee-guida-1](http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/luminosita-delcielo/criteri-e-linee-guida-1).*

Al momento, l'intervento in progetto prevede esclusivamente la predisposizione di due torrette metalliche utili ad una possibile installazione futura di gruppi di illuminazione, che tuttavia non è ancora confermata e dovrà essere vagliata dall'Associazione proponente in base all'effettivo utilizzo della pista e alle relative esigenze.

Qualora venga scelto di realizzare gli impianti dovrà essere redatto un apposito Progetto Illuminotecnico ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale n. 17 del 07 agosto 2009 "Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici", che dovrà essere corredato dalla documentazione relativa alle misurazioni fotometriche dell'apparecchio utilizzato nel progetto esecutivo, sia in forma tabellare numerica su supporto cartaceo, sia sotto forma di file standard normalizzato, del tipo del formato commerciale "Eulumdat" o analogo verificabile, emesso in regime di sistema di qualità aziendale certificato o rilasciato da ente terzo quale l'IMQ, in modo tale che sia possibile verificare il rispetto delle norme vigenti, in particolare per quanto riguarda l'inquinamento luminoso.

Treviso, 25 febbraio 2022

dott. ing. Carlo Francesco Bolzonello



dott. agr. Luciano Fantinato

